

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice (atto informatico) – Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013</b>	<b>2</b>
<b>Agenzia delle Entrate - On line il modello 2013 per comunicare al Fisco la sede telematica relativamente alle dichiarazioni 730 presentate dai dipendenti</b>	<b>3</b>
<b>Problematiche inerenti l'acquisizione della documentazione sugli avvalimenti: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Comunicato del 18 febbraio 2013</b>	<b>3</b>
<b>Dipartimento della Funzione Pubblica: La nuova normativa in materia di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</b>	<b>4</b>
<b>Deroga al limite del 20% per l'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili a favore dei Comuni colpiti dal sisma del 12 maggio 2012 – Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/02/2013</b>	<b>4</b>
<b>Nuove norme sui certificati antimafia – In vigore dal 13 febbraio le nuove regole sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del D.Lgs. 159/2012 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”</b>	<b>5</b>
<b>Approvato definitivamente il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA – Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013</b>	<b>5</b>
<b>CIVIT: “Revisione della delibera n. 4/2010 in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendente di valutazione (OIV)” – Conferma della facoltà, e non dell'obbligo, di costituire l'OIV per gli Enti Locali</b>	<b>7</b>
<b>Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 11/E chiarimenti in ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione</b>	<b>8</b>

**Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice (atto informatico) – Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013**

L'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come novellato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che «*il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata*».

Sulla base delle criticità emerse in questi primi mesi di applicazione della norma e nell'incertezza interpretativa della stessa, l'AVCP ha ritenuto di fornire le indicazioni interpretative contenute nella det. N. 1 del 13 febbraio.

In relazione alla forma del contratto, l'AVCP conferma che, stante il tenore letterale della disposizione, la "forma elettronica" è l'unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata. Laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale; parimenti, lo scambio delle lettere *ex art. 334 del Regolamento* può avvenire mediante "modalità elettroniche" (*i.e.* invio tramite posta elettronica certificata).

Dunque, la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme:

- a. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69");
- b. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c. scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

Per quanto riguarda la definizione di "modalità elettronica" usata dal legislatore nel contesto dell'art. 11, comma 13, non rinvia al concetto di documento informatico o ad una più generica modalità informatica, ma semplicemente ad una non meglio specificata "modalità elettronica".

Secondo l'Autorità dunque la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il testo integrale del provvedimento è reperibile su [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

### **Agenzia delle Entrate - On line il modello 2013 per comunicare al Fisco la sede telematica relativamente alle dichiarazioni 730 presentate dai dipendenti**

L'Agenzia delle Entrate, rende noto che è disponibile il modello con cui i sostituti d'imposta, entro il prossimo 2 aprile, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti.

Il modello, reperibile su: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), serve per indicare, entro il prossimo 2 aprile i dati e la sede telematica presso cui l'Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati.

I dati saranno utilizzati per effettuare tutte le operazioni di conguaglio, nelle procedure utilizzate per preparare le buste paga dei dipendenti.

L'Agenzia precisa che non devono inviare la comunicazione, in assenza di variazioni dei dati forniti, i sostituti che hanno già ricevuto, i 730-4 in via telematica dall'Agenzia stessa.

Inoltre, non sono tenuti alla presentazione del modello i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.

### **Problematiche inerenti l'acquisizione della documentazione sugli avvalimenti: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Comunicato del 18 febbraio 2013**

L'art. 49, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere all'Autorità, per ciascuna gara, le dichiarazioni di avvalimento, con l'indicazione dell'aggiudicatario, per consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza e la pubblicità nel sito informatico dell'Osservatorio.

Tali comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente mediante procedura telematica con accesso all'indirizzo [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

Premesso quanto sopra, in considerazione delle attività di manutenzione sui sistemi legate all'avvio di AVCPass che, allo stato, non consentono la disponibilità del sistema di acquisizione informatica della documentazione in questione, il Presidente dell'AVCP ha disposto che le stazioni appaltanti trasmettano le dichiarazioni di avvalimento maturate nel periodo di non funzionamento del sistema informatico successivamente al ripristino della corretta funzionalità dello stesso.

**Dipartimento della Funzione Pubblica: La nuova normativa in materia di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo ad un quesito di un comune, ha rilevato che la nuova normativa in materia di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore, nonché di corresponsione alla madre lavoratrice di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001, atteso che, come disposto dall'art. 1 commi 7, e 8 della L. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati del d.lgs. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto.

**Deroga al limite del 20% per l'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili a favore dei Comuni colpiti dal sisma del 12 maggio 2012 – Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/02/2013**

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 è stata disposta una deroga a favore dei Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del maggio 2012, del limite del 20% all'acquisto di beni mobili e all'affitto di beni immobili previsto dalla Legge di Stabilità 2013. La deroga garantirà ai Comuni danneggiati di far fronte alle spese di allestimento degli immobili destinati a servizi di pubblica utilità, in particolare le scuole e i municipi. Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. 18 febbraio 2013, n. 41, di seguito il testo del dispositivo:

Art. 1.

*1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'articolo 12, comma 1 -quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

**Nuove norme sui certificati antimafia – In vigore dal 13 febbraio le nuove regole sulla documentazione antimafia, contenute nel Libro II del D.Lgs. 159/2012 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”**

Sono entrate in vigore il 13 febbraio 2013 le nuove disposizioni antimafia di cui al decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218, che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice delle leggi antimafia, prevedendo tra l'altro:

- l'aumento del numero di soggetti e operatori economici soggetti alle verifiche antimafia;
- un nuovo sistema di rilascio della documentazione antimafia imperniato sulla Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia.

Rispetto agli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia, si aggiungono: i gruppi europei di interesse economico (G.I.E.I.E), i membri dei collegi sindacali e di associazioni e società anche senza personalità giuridica, ai legali rappresentanti e componenti degli organi di amministrazione delle società di capitali e alle società costituite all'estero e determinati soggetti, qualora siano interessate alla verifica le società concessionarie di giochi pubblici.

Per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni, dal 13 febbraio il certificato antimafia verrà rilasciato esclusivamente dalla Prefettura e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni. Viene escluso pertanto ogni ruolo delle Camere di Commercio in questo settore, infatti il certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla Camera di Commercio con il nullaosta antimafia non sarà più utilizzabile ai fini dei controlli.

**Approvato definitivamente il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA – Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013**

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il decreto con la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA. Il testo conferma sostanzialmente l'impianto di quello già approvato in sede preliminare. Infatti sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e delle vari componenti della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni).

Queste le novità più rilevanti: si è meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice della privacy mediante modifiche all'articolo 4 e all'articolo 26 dove si è espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, si è previsto, su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati.

Si è altresì previsto che le Regioni e a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.

Si è fatta, infine, maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi.

Restano invece tutte le altre novità previste dal testo esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (confronta comunicato stampa n. 66 del 22 gennaio 2013).

Tra questi ad esempio:

- viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
- viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
- viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
- si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
- viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

**CIVIT: “Revisione della delibera n. 4/2010 in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendente di valutazione (OIV)” – Conferma della facoltà, e non dell’obbligo, di costituire l’OIV per gli Enti Locali**

La CIVIT ha diffuso il testo della bozza di delibera in consultazione concernente i requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendente di valutazione. Nel dispositivo della deliberazione viene definitivamente chiarito l'ambito di applicazione della norma relativa all'istituzione degli OIV che per gli Enti Locali non costituisce obbligo ma facoltà.

Così si esprime la Commissione:

*1. Ambito di applicazione*

*Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dagli articoli 16 e 74 del decreto legislativo n. 150/2009, sono tenute a nominare - entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso - i componenti dell'Organismo di valutazione, previo accertamento dei requisiti indicati nella presente deliberazione e la formulazione del parere favorevole della Commissione. Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione regionale, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV, o in applicazione della legislazione regionale di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009 o per autonoma decisione, devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.*

Per quanto concerne le modifiche e le integrazioni alla precedente delibera n. 4/2010 in tema di requisiti per la nomina dei componenti degli Organismi indipendente di valutazione, si rimanda al documento reperibile su <http://www.civit.it/?p=7421>

Le modifiche riguardano in particolare la individuazione in modo analitico dei casi di incompatibilità e delle altre cause ostative in considerazione dell'emanazione della legge n. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

**Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 11/E chiarimenti in ordine alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione**

Con la risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati catastali necessari per l'esatta identificazione degli immobili oggetto di successione devono essere autonomamente acquisiti dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, in considerazione della possibilità per gli uffici dell'Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione "SISTER", che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell'avvenuta incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate stabilita dall'art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), l'Agenzia ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.

Bergamo, 25 febbraio 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord